



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 e ss. CCI introdotto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (C.A. [REDACTED]), Via [REDACTED] n. [REDACTED] con l'avv. IOLE STRUZZIERI e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, Dott. GIANNI CIOTTI;

visto il provvedimento di assegnazione del 16/03/2023;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio netto mensile pari circa ad euro 1.800,0);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente, soggetto lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso ASUR Marche dal quale derivano entrate annue pari circa ad euro 31.600,00, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei*

cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che lo stesso deriva vicissitudini personali che hanno inciso sulla situazione economica familiare con aggravio di spese (nello specifico pagamento della rata del mutuo ipotecario sull'immobile di proprietà che non è stato possibile rinegoziare, cessione del quinto dello stipendio, nonché di diverse spese impreviste ed ingenti), a carico della sola [REDACTED], rimasta priva dell'apporto del coniuge, e conseguente aumento dell'indebitamento finanziario;

l'OCC, visto l'art. 68 comma III, CCII e circa il merito creditizio del debitore, ha relazionato che il consumatore non può essere considerato in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario il quale, seppur soggetto qualificato, ha concesso un credito non proporzionato alle capacità economiche finanziarie dello stesso;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 74.323,67, prevede la messa a disposizione dell'importo di euro 30.960,00 da corrispondersi per il tramite di 81 rate mensili in un tempo di circa 8 anni, secondo il piano delineato di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 5.603,94, in n. 12 rate mensili dell'importo di euro 467,00 a far data dal mese successivo all'omologa del piano;

2. pagamento dei creditori privilegiati in una percentuale pari al 71,05%, per complessivi € 19.761,60, in n. 43 rate mensili dell'importo di euro 459,57, di cui la prima a far data dal mese successivo al termine del pagamento delle rate in prededuzione;

3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, dei creditori chirografari, in una percentuale che si stima pari al 24% per complessivi € 11.198,40 in n. 26 rate mensili

dell'importo di € 430,70, di cui la prima a far data dal mese successivo al termine del pagamento delle rate in privilegio;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti nella sospensione delle trattenute in corso sullo stipendio, nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché di limitare l'erosione delle disponibilità economiche su cui la ricorrente può contare per soddisfare le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare;

P.T.M.

visto l'art. 70 C.C.I.I.

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione delle trattenute stipendiali operate dal creditore Prestitalia;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche *si opus* individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 06/04/2023

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello